

Dispositivo

- 1) La definizione del bioetanolo, che figura all'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev'essere interpretata nel senso che essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
- 2) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che a un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev'essere applicata l'accisa prevista all'art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfatti i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze — Italia) — procedimento penale a carico di X

(Causa C-507/10) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Tutela delle persone vulnerabili — Audizione di minori in qualità di testimoni — Incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova — Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere a un'audizione)

(2012/C 49/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nel procedimento penale

X

con l'intervento di: Y

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Firenze — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Audizione di

minori in qualità di testimoni — Audizione di un minore, vittima di abuso sessuale — Mezzi di tutela che non sono resi obbligatori dalla normativa nazionale

Dispositivo

Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui agli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del codice di procedura penale, che, da un lato, non prevedono l'obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest'ultimo consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell'incidente probatorio nell'ambito della fase istruttoria del procedimento penale e, dall'altro, non autorizzano detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

(Causa C-72/11) (¹)

[Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Art. 7, nn. 3 e 4 — Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran — Nozione di «messa a disposizione indiretta» di «una risorsa economica» a favore di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di «elusione» del divieto di messa a disposizione]

(2012/C 49/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Imputati nella causa principale

Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1) — Fornitura di un'apparecchiatura citata all'allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007, in uno stato inutilizzabile, a una persona giuridica iraniana non citata negli allegati IV e V di